

N. 3977/16 Reg. Gen.Trib.
N. 36199/08 N.R.MOD.21(P.M.)
N. // G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dr. Oscar MAGI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

██████████ nata il 23/07/1964 a Milano, elettivamente domiciliata c/o lo studio dell'avv. Andrea Orabona, libera, assente.

Difesa di fiducia dall'avv. Andrea Orabona, del foro di Milano, con studio in Milano via Francesco Sforza n. 15.

IMPUTATA

in concorso con ██████████ nei cui confronti si è proceduto separatamente.

p.p. dagli artt. 110 e 44 co 1 lettera a e b) D.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, ██████████, quale proprietario ██████████, quale progettista e direttore dei lavori in Milano, presso la porzione immobiliare sita ██████████ realizzavano lavori edili nel locale seminterrato in contrasto con le norme del D.P.R. 380/2001, in forza del permesso di costruire n. 153 del 02.03.2007 (avente ad oggetto l'esecuzione delle seguenti opere di manutenzione straordinaria: frazionamento dell'unità immobiliare posta su due livelli ad uso laboratorio in due unità immobiliari con cambio di destinazione d'uso delle stesse; l'unità al piano rialzato viene destinata ad uso abitazione e l'unità al piano seminterrato è destinata ad uso studio privato...), lavori non ammissibili nel locale seminterrato, indicato falsamente quale "laboratorio" invece di "deposito" nella relazione tecnica descrittiva delle opere a firma dell'arch. ██████████ del 4.12.06, allegata alla richiesta di rilascio del permesso di costruire presentata il 6.12.06 allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Milano, permesso poi annullato in data 6.2.12 per la non abitabilità/agibilità degli spazi al piano seminterrato, con ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato quo ante desistendo dall'uso con permanenza di persone del piano seminterrato entro il termine perentorio di 90 giorni

e comunque li proseguivano nonostante l'ordine di sospensione dei lavori emesso dal Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano il 06.11.2008 (notificato il 17.11.08 e 3.12.08) e rinnovato in data 25.02.2009. In particolare, con riferimento al piano seminterrato, come da sopralluogo del 03.03.09 e 19.12.11 della Polizia Locale di Milano; in particolare, con riferimento al piano seminterrato, realizzavano, nonostante l'ordine di sospensione, opere edilizie consistite nella completa ristrutturazione dei locali, con nuova suddivisione degli spazi, posa parquet di alta qualità in tutte le stanze, installazione di sanitari sospesi, piano lavabo in cristallo e posa mosaici nel locale adibito a bagno, costruzione di scala in muratura e legno, posa di porte in legno, nuovo impianto elettrico con illuminazione a faretti, nonché installazione di impianto di condizionamento; quest'ultimi lavori di finitura proseguiti anche successivamente all'ordine di sospensione.

In Milano in epoca anteriore e prossima al 19.12.11

CONCLUSIONI

All'udienza del 23 novembre 2016 le parti concludono come da relativo verbale d'udienza.

Sentenza N. 12549/16
Del 23/11/16

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 05/11/16

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda II

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 7/03/2016 [redacted], in qualità di progettista e direttrice dei lavori delle opere edilizie contestato nell'imputazione, veniva chiamata a rispondere del reato in epigrafe descritto, in concorso con [redacted] quale proprietario dei locali.

Il procedimento si è svolto in assenza dell'odierna imputata [redacted].

All'udienza del 13/04/2016 la difesa di [redacted], munita di procura speciale, chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato a produzioni documentali ed il Tribunale disponeva in conformità; la posizione di [redacted] era, dunque, stralciata con n. 4385/16 R.G. Trib. e giudicata con sentenza n. 8502 del 11 luglio 2016 avanti alla dott.ssa Amicone.

La difesa dell'odierna imputata all'udienza del 13/07/2016 prestava, invece, il consenso all'acquisizione degli atti del PM e rappresentava al Giudice che il procedimento a carico di [redacted] si era concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

All'odierna udienza, esaurita la discussione, le parti concludevano come in atti, e il Tribunale dava lettura del dispositivo.

Si riportano i passi salienti della motivazione della sentenza n. 8502/16 della dott.ssa Amicone a carico di [redacted] nel procedimento n. 4385/16 R.G. Trib.

(...) Al fine di ricostruire la vicenda di cui è processo, occorre previamente ricordare le tappe del procedimento amministrativo di cui è processo:

- Con permesso di costruire n. 153 del 2.3.2007, il Comune di Milano aveva autorizzato l'intervento edilizio di manutenzione straordinaria, consistente nel frazionamento in due unità, di un'unità immobiliare posta su due livelli nell'immobile di [redacted].
- Il Comune aveva contestualmente autorizzato, oltre al frazionamento il cambio d'uso da uso laboratorio per le due nuove unità; quella posta al piano terreno, ad uso abitazione, e quella posta nel piano seminterrato ad uso studio privato.
- Con successiva istanza di permesso di costruire in variante in data 8.11.2009 veniva richiesto dalla proprietà alcune modifiche delle opere, interne ed esterne, tra cui un collegamento tra le due distinte nuove unità immobiliari.

- In data 1.7.2008, alcuni condomini dell'immobile dello stabile, con esposto inviato all'A.C., alla ASL e ai Vigili del Fuoco di Milano, e per conoscenza alla Procura della Repubblica contestavano l'idoneità del titolo edilizio-permesso di costruire relativo ad intervento di manutenzione straordinaria- ai fini dell'esecuzione di dette opere, che sostanzialmente comportavano l'aumento di s.l.p. trasformando il laboratorio in studio privato, e quindi in locale destinato alla permanenza di persone.
- In data 10.11.2008, il Comune di Milano ordinava la sospensione dei lavori e avviava il procedimento volto all'annullamento d'ufficio del permesso di costruire in relazione alla sua inidoneità a consentire interventi del genere di quelli richiesti.
- A seguito di sopralluogo ai fini della effettuazione della notifica del provvedimento, in data 17.11.2008 (cfr. doc. 7 difesa) l'istr. Di Pi, Scaltro Roberto comunicava allo SSUE che i lavori erano stati sospesi
- Il permesso a costruire veniva annullato in data 6.2.2012.
- Con sentenza dell'8.11.2012 il Tar della Lombardia annullava il provvedimento dell'AC di annullamento del permesso a costruire del 6.2.2012, su ricorso dell'imputato, osservando che tale provvedimento, emesso dopo cinque anni dal rilascio del permesso a costruire, non risultava emanato entro un periodo di tempo ragionevole, e peraltro era privo di idonee e congrue valutazioni in ordine agli interessi del destinatario e degli interessati.

(...) La citata pronuncia del TAR dell'8.11.2012, che ha annullato il provvedimento di annullamento del permesso di costruire, non ha sancito infatti la legittimità di quest'ultimo permesso, ma si è limitata a statuire l'illegittimità del suo annullamento, in quanto non emanato entro un periodo di tempo ragionevole, e senza idonee e congrue valutazioni in ordine agli interessi del destinatario e degli interessati.

Ciò detto, la prima questione posta all'attenzione del Tribunale, è la illegittimità del permesso a costruire n. 153 del 2.3.2007, o quanto meno, la sua intellegibilità per il committente, atteso che la penale responsabilità per reati edilizi non è esclusa neppure a fronte di attività edilizia effettuata in forza di provvedimento amministrativo illegittimo¹.

¹ In tema di reati urbanistici, il silenzio della amministrazione competente successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività e alla revoca di una ordinanza di sospensione dei lavori non può ingenerare un errore di diritto scusabile quando l'attività professionale dell'agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore e il suo comportamento sia sintomatico della inosservanza dell'obbligo di adeguata

Nel dettaglio, come rilevato dal TAR nella citata pronuncia, l'immobile aveva validamente ottenuto, a seguito del condono del 1986, richiesto dal precedente proprietario, la destinazione a laboratorio, sia al piano terra che al seminterrato.

Tale assunto è palesemente contraddetto dalle motivazioni dell'annullamento del permesso che esclude l'operatività del condono, e della conseguente destinazione a laboratorio, per i locali posti al piano seminterrato.

Ma così non è, come osservato dal TAR posto che l'AC non poteva, nel 2008, retroagire annullando gli effetti del condono concesso nel 1986.

Già la modifica della destinazione ad uso laboratorio implica in aumento di s.l.p. (cfr. provvedimento citato annullato del 6.11.2008 *"i susseguenti atti prodotti all'Amministrazione per ottenere i titoli abilitativi successivi...dichiarano per i locali posti al seminterrato un uso laboratorio, generando così un aumento di superficie lorda di pavimento (leggasi aumento di volumetria) che ab origine non esisteva."*)

Con la richiesta di permesso a costruire n. 153 del 2007, pertanto, l'istante non realizzava l'aumento di s.l.p., in quanto già preventivamente ottenuta dal suo dante causa con la domanda di condono.

Del resto, comunque, la modifica della destinazione del seminterrato da laboratorio a studio privato non si traduce necessariamente, a giudizio del Tribunale, in modifica comportante aumento di s.l.p., atteso che, come del resto rilevato anche dalla Corte d'Appello di Milano, sez. I Civile² anche tale uso implica una permanenza, sia pure non a fini abitativi, di persone.

Manca pertanto nel caso di specie la prova della palese illegittimità del titolo, destinata a riflettersi nella consapevolezza da parte dell'imputato, che peraltro risulta semplice committente dei lavori.

Quanto alla seconda parte dell'imputazione, inerente alla prosecuzione dell'attività edificatoria nonostante gli intervenuti ordini di sospensione, nessuna conferma dell'accusa emerge in atti, principalmente perché manca una sicura attestazione della situazione dei locali al momento della notifica della sospensione; né dalla documentazione fotografica prodotta, inerente allo stato dei luoghi del 19.12.2011,

Informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. (Sez. 3, n. 11045 del 18/02/2015 - dep. 16/03/2015, De Santis e altro, Rv. 263288)

² doc. 2 difesa, p. 6 e ss.

emerge una sicura conferma emerge quanto ai lavori edili ivi documentati, con riferimento alla loro data di effettuazione.

Nessun rilievo, ha evidentemente al riguardo, la situazione del mobilio ivi ritratto.

Lo stesso dicasi con riferimento alla installazione del servizio igienico che, come efficacemente rilevato dalla difesa, risulta esser stato posizionato già nel 2009, come emerge dalla già citata sentenza della Corte d'Appello.

E' appena il caso di osservare che l'esatta constatazione dei luoghi al momento della notifica della sospensione dei lavori costituisce presupposto indispensabile per la verifica della responsabilità dell'imputato per l'inosservanza dell'ordine medesimo³.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va esclusa la penale responsabilità per il reato contestato, dell'imputato, che va assolto mancando la prova del fatto tipico, perché il fatto non sussiste.

Questo Giudice ritiene di dover aderire integralmente alla motivazione sopra riportata della sentenza a carico di [REDACTED] poiché la vicenda contestata è la medesima, pertanto non vi sono difformità di sorta a carico della posizione della [REDACTED]

Anche l'odierna imputata [REDACTED] deve, dunque, essere assolta poiché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.


INDICA

in giorni 30 il termine di deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 23/11/2016

Il Giudice

Dott. Oscar Magi



³ atteso che il condominio di via Crivelli contestava in giudizio l'illeceità dell'allacciamento alla rete fognaria condominiale dei servizi igienici installati nel piano seminterrato.